




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 547-A

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri

(Conversione in legge del DL 173/2022)

Modifiche della Commissione

N. 9 – 5 dicembre 2022



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 547-A

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri

(Conversione in legge del DL 173/2022)

Modifiche della Commissione

N. 9 – 5 dicembre 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 4, COMMI 3-BIS E 3-TER	- 4 -
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.	- 4 -
ARTICOLO 6, COMMI 3-BIS E 3-TER	- 6 -
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	- 6 -
ARTICOLO 6-BIS	- 8 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MINISTERO DELLA SALUTE	- 8 -
ARTICOLO 6-TER	- 10 -
UFFICIO DEL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA.....	- 10 -
ARTICOLO 10-BIS.....	- 10 -
TITOLARITÀ DEL PORTALE ITALIA.IT	- 10 -
ARTICOLO 13-BIS.....	- 11 -
SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.....	- 11 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	547-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Urzi
Commissione di merito:	
Gruppo:	FdI
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla I Commissione in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 23 novembre 2022¹.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcuni degli emendamenti approvati: di esse si dà conto nella presente scheda. I restanti emendamenti non sono corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge è assistito da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto (art. 14): detta clausola – non modificata durante l'esame in sede referente – risulta applicabile anche alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Si segnala che agli articoli 4 e 6 sono state introdotte, durante l'esame in sede referente, modificazioni di carattere oneroso.

¹ In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 4 del 23 novembre 2022.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalle relazioni tecniche o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4, commi 3-bis e 3-ter

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La norma, introdotta con emendamento governativo, incrementa il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente di 30 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 975.000 euro annui a decorrere dal 2023 (comma 3-bis). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della transizione ecologica (comma 3-ter).

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento che ha introdotto le norme in esame riferisce che gli oneri derivanti dalla disposizione sono stati quantificati sulla base della media di spesa del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente, prendendo a riferimento la stima operata per 20 unità previste dall'art. 3, comma 7, del DL n. 22/2021 (650.000 euro annui).

Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 22/2021, con riferimento al summenzionato art. 3, comma 7, si limitava a riferire che i relativi oneri venivano stimati pari ad euro 540.000 per il 2021 e ad euro 650.000 a decorrere dal 2022.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 28 del DPCM 29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) ai predetti Uffici di diretta collaborazione del Ministro è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, fino a 10 consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, nonché fino a 26 esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti del contingente complessivo. Si tratta pertanto di una molteplicità di figure professionali con specifici trattamenti economici, che possono essere "modulate" in base alle esigenze degli uffici. In ogni caso, come precisato all'articolo 28, l'assegnazione del personale agli uffici di diretta collaborazione deve avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto dalla norma in argomento non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel caso di specie, la quasi totalità delle unità aggiuntive ora previste per il contingente di diretta collaborazione del Ministro sarà individuata tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o comunque tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'onere assunzionale per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente, pur rilevando che lo stesso appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (euro 975.000 euro annui a decorrere dal 2023), si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la sua quantificazione, limitandosi a precisare che "la quasi totalità" delle 30 unità aggiuntive previste dalla norma sarà individuata tra i funzionari del Ministero dell'ambiente o comunque tra gli appartenenti alla pubblica amministrazione: andrebbero pertanto acquisiti elementi idonei a suffragare le relative stime e la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro i limiti dello stanziamento indicato.

In particolare andrebbero forniti i parametri di stima concernenti il numero delle posizioni e delle qualifiche funzionali del personale PA interessato dalla mobilità interna con i relativi trattamenti accessori prospettati, nonché il numero e la tipologia delle professionalità esterne alla PA richieste e il relativo compenso.

Infine, andrebbe acquisito un chiarimento circa il coordinamento fra la disposizione introdotta, di carattere oneroso, e la clausola di invarianza finanziaria (art. 14), non modificata durante l'esame in sede referente, che resta riferibile all'intero decreto in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3-ter dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, concernenti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della transizione ecologica, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6, commi 3-bis e 3-ter

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito

La norma, apporta modifiche all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che tratta dell'adeguamento della struttura organizzativa degli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito anche in relazione ad esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il citato articolo nel testo iniziale prevede, tra l'altro, l'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le modifiche introdotte in sede referente elevano di ulteriori 480.000 euro a decorrere dal 2023 il predetto incremento.

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento, dunque, la dotazione risulta incrementata di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Le norme ora introdotte dispongono altresì che l'adeguamento della struttura organizzativa possa essere disposto non solo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ma anche con le procedure semplificate previste dall'articolo 13 del decreto in esame;

Ai relativi oneri, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione:

- per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta del Fondo "La Buona Scuola" destinato al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica;
- per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si tratta del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi istituito nello stato di previsione di ogni Ministero.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'onere derivante dall'incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che lo stesso è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa (euro 480.000 euro annui a decorrere dal 2023). Ciò posto, andrebbe acquisito un chiarimento circa il coordinamento fra la disposizione introdotta, di carattere oneroso, e la clausola di invarianza finanziaria (art. 14), non modificata durante l'esame in sede referente, che resta riferibile all'intero decreto in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3-ter dell'articolo 6 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, concernente il potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, secondo le seguenti modalità:

- per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ha istituito il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (Capitolo 1285 piano gestionale 1) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 637.448 euro per l'anno 2023 e di 17.023.448 euro per l'anno 2025. Si segnala, tuttavia, che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 dispone un definanziamento del predetto Fondo per l'anno 2025, prevedendo uno stanziamento di 13.023.448 euro per il medesimo anno. Pertanto, pur rilevandosi che il Fondo in questione reca le occorrenti risorse per ciascuno degli anni oggetto di copertura, appare, comunque, necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha istituito in ciascuno stato di previsione della spesa un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (capitolo 1297 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2024, confermato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025. Pertanto, nel rilevare che il fondo in questione reca le occorrenti risorse, si ravvisa comunque la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

ARTICOLO 6-bis

Disposizioni relative al Ministero della salute

La norma, introdotta dalla Commissione, incrementa la dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute di 1 unità, con contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 1). Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il comma 1 dell'art. 47-*quater* del D.lgs. n. 300/1999. La nuova disposizione ridefinisce l'assetto organizzativo del Ministero - che in base alla versione vigente della suddetta norma è articolato in 15 direzioni generali, compreso l'ufficio del segretario generale - prevedendo un'articolazione in 4 dipartimenti e 12 uffici dirigenziali generali (comma 2). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

La **relazione tecnica**, relativa all'emendamento governativo che ha introdotto la norma, riferisce che attualmente la dotazione organica della dirigenza di prima fascia del Ministero della salute prevede 15 posizioni di prima fascia articolate in un Segretario e 14 Direzioni, con un costo totale di euro 4.413.981,76 (Tabella 1).

Tabella 1

(euro)	
Assetto Vigente	Costo totale
1 Segretariato	342.662,01
14 Direzioni generali	4.071.319,75
	4.413.981,76

La proposta di modifica dell'assetto organizzativo con l'introduzione di una nuova posizione dirigenziale di livello generale e con un'articolazione in 4 dipartimenti e 12 direzioni generali (totale 16 posizioni di prima fascia) comporta un costo complessivo di euro 4.860.350,68 (Tabella 2).

Tabella 2

(euro)	
Modifica Assetto	Costo totale
4 Dipartimenti	1.370.648,04
12 Direzioni generali	3.489.702,64
	4.860.350,68

Rispetto alla situazione attuale il differenziale da finanziare è di **euro 446.368,92**.

La composizione dell'onere derivante dall'istituzione del nuovo posto di dirigente di prima fascia avviene mediante la soppressione di posti di livello dirigenziale non generale finanziariamente equivalenti ed effettivamente vacanti, rispetto ai quali dunque sussistano le corrispondenti facoltà assunzionali.

Pertanto, si sopprimono 4 posti di dirigente sanitario e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene precisato che le posizioni

soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento tipiche degli uffici di II fascia, ma sono riferite a incarichi di natura professionale corrispondenti a quelli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.

Utilizzando quale parametro il costo unitario medio di euro 119.290,49, la soppressione di 4 posti di dirigente sanitario comporta un risparmio di **euro 477.161,97**, sufficienti per compensare il differenziale da finanziare.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come espressamente previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, la ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero della salute con l'incremento di una posizione dirigenziale generale venga disposto in condizioni di neutralità finanziaria con corrispondente riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario effettivamente vacanti e rispetto alle quali sussistano corrispondenti facoltà assunzionali.

Al riguardo, si evidenzia che i dati e gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare la compensatività degli effetti di maggior onere con quelli di minor spesa determinabili dalla norma al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della stessa. Si prende atto, inoltre, che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, la suddetta soppressione di quattro posizioni dirigenziali sanitarie non impatta sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 6-*bis* prevede che dalle modifiche della dotazione organica della dirigenza del Ministero della salute, di cui ai precedenti commi da 1 a 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6-ter

Ufficio del Vice Ministro dell'Economia

Normativa vigente. L'articolo 10 del DPR n. 227/2003 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia) prevede che in aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2 (massimo otto unità di personale), al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del suddetto contingente, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

La norma, introdotta in sede referente, prevede che l'ufficio del Vice Ministro dell'Economia di cui all'art. 10 del DPR n. 227/2003 operi a decorrere dal 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente (comma 1).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'operatività dell'ufficio del Vice Ministro dell'Economia, già previsto dal vigente assetto organizzativo del medesimo Ministero, è espressamente ricondotta dalla norma nell'ambito della vigente dotazione finanziaria. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di assicurare l'operatività dell'ufficio nel quadro delle disponibilità esistenti.

ARTICOLO 10-bis

Titolarità del portale Italia.it

La norma, integra il testo dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che tratta dei compiti del Ministero del turismo. Le modifiche specificano che il Ministero ha la titolarità del portale "Italia.it", di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso.

Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, stabilisce, tra l'altro, che l'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli

investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it".

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le attività di coordinamento e di indirizzo della strutturazione del portale nazionale delle attività di promozione turistica rientrino tra le finalità istituzionali del Ministero del turismo e corrispondano a funzioni in gran parte già svolte a legislazione vigente e che l'esercizio dei diritti di titolarità e dei nuovi, eventuali, adempimenti di gestione possa essere svolto nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine a tali presupposti appare necessario acquisire una conferma.

ARTICOLO 13-bis

Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze

Normativa vigente. L'art. 45 del DL n. 73/2022 sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2023 le commissioni mediche di verifica ad oggi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e trasferisce tutte le funzioni da esse svolte all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (comma 3-bis). Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali, vengono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'INPS (comma 3-ter). Viene demandata ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 31 dicembre 2022, l'emanazione delle norme di coordinamento e la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in riferimento. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate a legislazione vigente, per le finalità di cui alle stesse disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia da trasferire, a decorrere dal 2023, all'INPS, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3-quater). Al fine di dare piena attuazione al comma 3-bis, l'INPS è stato autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, previo concorso, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C1 (comma 3-quinquies). I relativi oneri assunzionali, sono indicati pari a euro 1.686.970 per il 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dal 2023. La norma individua altresì la relativa copertura finanziaria (comma 3-sexies).

La norma, approvata dalla Commissione di merito, prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore competente in materia di pensioni di guerra

operante al Ministero dell'economia venga soppressa e tutte le funzioni da essa svolte siano trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite (comma 1). L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica soppressa, assicura lo svolgimento delle relative funzioni. La nuova commissione medica superiore dell'INPS svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dello stesso istituto ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'art. 45, comma 3-*bis*, del DL n. 73/2022 (comma 2). La nuova commissione medica superiore dell'INPS assicura, inoltre, lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa (comma 3). A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le somme allocate² a legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (comma 5). Vengono, altresì, novellate specifiche disposizioni dell'art. 45 del DL n. 73/2022 che prevedono la soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e trasferiscono tutte le funzioni da esse svolte all'INPS. In particolare viene previsto che:

- la suddetta soppressione e il conseguente trasferimento di funzioni decorrano dal 1° giugno 2023, anziché dal 1° gennaio 2023, come previsto dal testo vigente del comma 3-*bis* della summenzionata norma (comma 6, lett. *a*));
- tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche, vengano effettuati dall'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, anziché dal 1° gennaio 2023, come previsto dal testo vigente del comma 3-*ter* dell'art. 45 (comma 6, lett. *b*));
- il decreto di accertamento e trasferimento dal MEF all'INPS delle somme allocate a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'economia per le funzioni trasferite all'INPS già svolte dalle commissioni mediche di verifica del medesimo ministero, sia adottato entro il 31 maggio 2023 anziché entro il 31 dicembre 2022, come previsto dal testo vigente del comma 3-*quater* della summenzionata disposizione. Resta ferma la previsione di neutralità finanziaria che accompagna il testo vigente della norma (comma 6, lett. *c*)).

La **relazione tecnica**, relativa all'emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre viene evidenziato che si provvederà al trasferimento all'INPS delle risorse presenti, a legislazione vigente, sul capitolo 1284/01 "Spese per il funzionamento del

² Individuate con le modalità di cui all'art. 45, comma 3-*quater*, del DL n. 73/2022.

Comitato per la verifica delle cause di servizio” dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sopprime la commissione medica superiore competente in materia di pensioni di guerra del Ministero dell'economia e trasferisce tutte le funzioni da essa svolte ad un analogo ufficio da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (commi 1-3). Al riguardo, pur prendendo atto della neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica e che tale processo è accompagnato dal conseguente trasferimento all'INPS delle pertinenti risorse finanziarie attualmente allocate, per lo svolgimento delle suddette funzioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (comma 5), si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle risorse strumentali e di personale che, stante il tenore letterale della norma, non sembrano essere coinvolte nel suddetto processo di riorganizzazione funzionale. Al riguardo, andrebbe, pertanto, verificata l'effettiva possibilità da parte dell'INPS di svolgere le funzioni trasferite senza che si determinino nuovi o maggiori oneri correlati alla necessità di sopperire a sopraggiunti fabbisogni di personale e beni strumentali.

Si segnala che, a fronte di un analogo trasferimento di funzioni dal MEF all'INPS, determinato dalla soppressione - disposta dal comma 3-*bis* dell'art. 45 del DL 73/2022 - delle commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia, i commi 5-*quinquies* e 5-*sexies* del medesimo art. 45 hanno autorizzato l'INPS ad effettuare, per il biennio 2022-2023, assunzioni di personale (100 unità non dirigenziale di Area C1) per un onere complessivo di euro 1.686.970 per il 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dal 2023.

Quanto al differimento dal 1° gennaio al 1° giugno 2023 dei termini recati dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 45 del DL n. 73/2022 appare opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che i suddetti differimenti possano incidere su eventuali effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che le suddette disposizioni incidono sulla decorrenza della soppressione delle commissioni mediche di verifica del MEF e del trasferimento delle loro funzioni all'INPS, dell'attribuzione all'INPS della competenza in merito agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche e del trasferimento dal MEF all'INPS delle somme allocate a legislazione vigente nello stato di previsione del MEF per le funzioni svolte dalle commissioni mediche di verifica del medesimo ministero trasferite all'INPS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 13-*bis* prevede che il trasferimento all'INPS delle somme allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo articolo 13-*bis* e individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.